



Città di Aprilia

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

RELAZIONE
in ordine alla Ricognizione annuale delle
partecipazioni del Comune di Aprilia
Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE 1	5
1.1 - Il quadro normativo di riferimento.....	5
1.2 - La Revisione Straordinaria delle partecipazioni al 30.09.2017.....	7
SEZIONE 2	9
2.1 - Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Aprilia	9
2.2 – Analisi delle Partecipazioni dell’Ente Comunale.....	12
2.2.1 – Progetto Ambiente S.p.A.	14
2.2.2 – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (in liquidazione)	18
2.2.3 – Farma Aprilia s.r.l.	24
2.2.4 – Agroverde Farma s.r.l.	28
2.2.5 – Farmacia ApriliaNord s.r.l.....	32
2.2.6 – Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina.....	36
2.2.7 – Ente d’Ambito Territoriale ATO4 - Acqualatina S.p.A.	39
2.3 – Riepilogo delle azioni da intraprendere.....	42

PREMESSA

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di **procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.**

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Si rammenta che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONT”.*

Con riferimento ai **consorzi costituiti tra Comuni**, si specifica quanto segue. I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale

partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "**partecipazione**" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "**partecipazioni indirette**" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (*controllo solitario*), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (*controllo congiunto*).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

SEZIONE 1

1.1 - Il quadro normativo di riferimento

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con “provvedimento motivato” (Deliberazione di Consiglio Comunale ed apposita relazione di accompagnamento), la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute.

Si tratta della revisione ordinaria delle partecipazioni normata dall'Art. 20 del TUSP.

In alternativa alla cessione, le amministrazioni, se ne ricorrono i presupposti, possono approvare un piano di riassetto delle partecipazioni per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante liquidazione (articolo 20 comma 1 TUSP).

Secondo il legislatore del TU, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU (articolo 24 comma 1 TU).

Art. 4 del Testo Unico

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- al comma 3 - che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “*acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;
- al comma 6 - che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- al comma 7 - che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- al comma 8 - che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- al comma 9-bis - infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4 consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato".

Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

1. dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
2. evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il D.Lgs. n. 100/2017 ha cancellato la previsione secondo la quale l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare la "destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate".

Mentre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: *"L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Art. 20 del Testo Unico

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni dovranno dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal D.Lgs n.100/2017.

L'articolo 20, impone la dismissione:

- a) per le società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- b) per le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento; nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il **requisito del fatturato medio del triennio precedente**. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e **vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"**.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Art. 26 del Testo Unico

Il comma 1 dell'articolo 26 del T.U., rinnovato dal correttivo, prevede che le società a controllo pubblico debbano conformare i loro statuti alle nuove disposizioni normative, contenute nello stesso TU, entro il 31 luglio 2017.

Secondo l'articolo 26 comma 10 del T.U., le società devono adeguarsi, entro il 31 luglio 2017, tra l'altro, alla norma per la quale: *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti"* (articolo 11 comma 8 del TU).

Qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante, salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (articolo 11 comma 8 del TU).

L'articolo 26, prevede poi il **termine specifico del 31 dicembre 2017 per adeguare lo statuto alle particolari disposizioni del solo articolo 17 comma 1**.

L'articolo 17, del decreto legislativo 175/2016, stabilisce che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota del soggetto privato non possa essere inferiore al trenta per cento. La scelta del partner privato deve svolgersi con procedura ad evidenza pubblica. La gara ha per oggetto sia la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte privato, che l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Pertanto, le società dovranno adeguarsi a due precise prescrizioni dell'articolo 17:

- non meno del 30% del capitale sociale riservato al socio privato;
- l'oggetto societario esclusivo.

1.2 - La Revisione Straordinaria delle partecipazioni al 30.09.2017

In ottemperanza all'Art. 24, comma 1, del TUSP, con Deliberazione di Consiglio n. 43 del 28.09.2017, corredata da apposito parere rilasciato dall'Organismo di Revisione Economica-Finanziaria del Comune, è stata effettuata la Ricognizione Straordinaria delle Partecipazioni, di cui a seguire si rappresenta un quadro sintetico delle azioni da intraprendere per ciascuna delle Partecipate analizzate:

Denominazione	Tipologia	Partecipazione del Comune di Aprilia	AZIONE DA INTRAPRENDERE
A.S. Aprilia Multiservizi (in liquidazione)	Azienda Speciale ex Art. 114 TUEL	100,00%	Messa in liquidazione della partecipata; disposizione già adottata con DCC n.6 del 10.02.2017
Progetto Ambiente S.p.A.	Società partecipata	100,00%	MANTENERE
Agroverde Farma s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Farma Aprilia s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Farmacia ApriliaNord s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Consorzio ASI	Ente partecipato	6,35%	MANTENERE
Acqualatina S.p.A. - per mezzo di partecipazione al 10,51% nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4	Società partecipata	5,51%	MANTENERE

L'esito della ricognizione straordinaria è stata regolarmente comunicata alla Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro, per mezzo dell'apposito portale dedicato, nonché pubblicata nella Sezione - Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

SEZIONE 2

2.1 - Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Aprilia

Al fine di delineare al meglio il quadro complessivo delle partecipazioni detenute a vario titolo dall'Ente Comunale è opportuno richiamare le disposizioni attinenti la redazione del Bilancio Consolidato, di cui all'Art. 11-bis del D.Lga. n.118/2011. Secondo quanto previsto dal *Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*, al fine di poter procedere alla predisposizione del Bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il *Gruppo amministrazione pubblica*.

La definizione del *Gruppo Amministrazione Pubblica* fa riferimento al concetto di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate, nonché al concetto di partecipazione.

Secondo quanto previsto dal DPCM del 28/12/2011 costituiscono componenti del *Gruppo amministrazione pubblica*:

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (es. Istituzioni ex Art. 114 TUEL);
2. **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo (es. Aziende Speciali ex Art. 114 TUEL):
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
4. **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5. **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 20/09/2022 è stato redatto l'elenco degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune, ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021.

GAP 2022

Denominazione	Tipologia	Totale Partecipaz. Pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali	Partecipazione del Comune di Aprilia
A.S. Aprilia Multiservizi (in liquidazione)	Ente controllato	SI	SI	100,00%
Progetto Ambiente S.p.A.	Società controllata	SI	SI	100,00%
Agroverde Farma s.r.l.	Società controllata	NO	SI	60,00%
Farma Aprilia s.r.l.	Società controllata	NO	SI	60,00%
Farmacia ApriliaNord s.r.l.	Società controllata	NO	SI	60,00%
Consorzio Industriale del Lazio 1,17%	Ente partecipato	NO	NO	1,17%
Acqualatina S.p.A per mezzo di partecipazione al 10,51% nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4	Società Partecipata mista	NO	SI (non dal Comune di Aprilia)	5,51%

Perimetro di consolidamento 2022

Denominazione	Tipologia	Totale Partecipaz. Pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali	Partecipazione del Comune di Aprilia
A.S. Aprilia Multiservizi (in liquidazione)	Ente controllato	SI	SI	100,00%
Progetto Ambiente S.p.A.	Società controllata	SI	SI	100,00%
Agroverde Farma s.r.l.	Società controllata	NO	SI	60,00%
Farmacia ApriliaNord s.r.l.	Società controllata	NO	SI	60,00%
Consorzio Industriale del Lazio	Ente partecipato	NO	NO	1,17%

Ravvisato che, ai sensi del Punto 2.3.2 del principio contabile del Bilancio consolidato, le società partecipate di seguito elencate non sono ricomprese nel GAP in quanto non costituite a totale partecipazione pubblica e non affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione e che a decorrere dal consolidato 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata::

- Acqualatina SpA (partecipazione inferiore al 20 per cento)
- ATO n.4 (istituzione tramite convenzione)

2.2 – Analisi delle Partecipazioni dell’Ente Comunale

Sulla base di quanto ampiamente sopra argomentato, si vanno ad analizzare le singole partecipazioni dell’Ente Comunale, raggruppate secondo le categorie di seguito evidenziate:

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Queste sono le società/enti oggetto della presente relazione:

- **Progetto Ambiente S.p.A.** - controllata *in house providing* con una quota del 100%;
- **Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (in liquidazione)** - controllata *in house providing* con una quota del 100%;
- **Farma Aprilia S.r.l.** - controllata con una quota del 60%;
- **Agroverde Farma S.r.l.** - controllata con una quota del 60%;
- **Farmacia ApriliaNord S.r.l.** - controllata con una quota del 60% (costituita in data 19.10.2016);

2. ALTRE PARTECIPAZIONI/ENTI E ASSOCIAZIONISMO

- **Consorzio Industriale del Lazio** - con una quota del 1,17%;
- **Ente d’Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4** - con una quota del 10,51%, per mezzo della quale partecipa al Cap.Soc. di **Acqualatina S.p.A.** per una quota pari al 5,5124%. L’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n.4 individuato dalla Legge Regionale n. 6 del 22 Gennaio 1996, ha scelto come forma di istituzione la convenzione ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 142/90 e pertanto non individuabile nel GAP. Dall’entrata in vigore dell’art. 148, DLgs n. 152/2006, le AATO hanno subito una trasformazione ed acquisito anche propria personalità giuridica divenendo Enti Locali pubblici dotati di propri bilanci e totalmente autonomi nelle decisioni.


La partecipazione a Consorzi e simili, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente relazione.

3. SOCIETA’/ENTI DI PROSSIMA ISTITUZIONE

In coerenza con gli impegni già assunti in precedenza con la Regione Lazio, il Comune di APRILIA sta valutando la possibilità di istituire n° 1 farmacia comunale, attraverso l’apertura di apposite società a responsabilità limitata partecipate al 60% dall’Ente Comunale e al 40% da soci privati:

- **Società srl** – Farmacia sede suppletiva c/o Centro Commerciale “Aprilia 2” autorizzata con DCC n. 37 del 11.04.2013 e DCC n. 16 del 31.03.2015.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aprilia



2.2.1 – Progetto Ambiente S.p.A.

La Progetto Ambiente S.p.A. è una società “*in house providing*” interamente di proprietà dell’ente comunale.

La Società è stata costituita il 30/03/1993 per mezzo delle Deliberazioni di Consiglio n. 43/1992 e n. 80/1997; in seguito con le Deliberazioni di Consiglio n. 76/2008 e n. 14/2009 è stato aggiornato lo Statuto della Società, nonché in ultimo con la Deliberazioni di Consiglio n. 44 del 22/12/2016. Il contratto di servizio è stato rimodulato con DCC n. 45 del 22/12/2016.

La Progetto Ambiente S.p.A. svolge il complesso delle attività di **gestione del servizio di igiene urbana** (attività di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti), nonché la gestione del centro di raccolta comunale, c.d. “Ecocentro”, e delle attività connesse alla propria sezione impiantistica attinenti la cernita e la selezione dei materiali recuperabili.

Inoltre a partire dal 2018 le sono stati trasferiti dall’Asam in liquidazione i seguenti servizi:

- servizio di affiancamento all’Ufficio Tributi del Comune per l’attività di supporto e informazione al contribuente e di riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti;
- servizio manutenzione e gestione del Cimitero Comunale;
- servizio manutenzione e gestione del verde pubblico.

Tali funzioni vengono rese in ottemperanza alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. “controllo analogo”, come da indicazioni impartite con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

ANALISI BILANCI triennio 2019-2021

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	2.078.206	1.972.232	1.836.898
C) Attivo circolante	5.159.356	5.147.516	5.015.041
D) Ratei e risconti	114.185	60.495	55.339
Totale Attivo	7.436.536	7.180.243	6.907.278

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	3.268.170	3.426.894	3.551.357
B) Fondi per rischi ed oneri	237.451	234.531	234.531
C) Trattamento di fine rapporto	623.699	594.491	514.062
D) Debiti	2.975.051	2.632.420	2.281.332
E) Ratei e Risconti	247.376	291.907	325.996
Totale Passivo	7.351.747	7.180.243	6.907.278

Conto Economico			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	13.145.213	12.891.952	12.969.429
B) Costi di produzione	- 12.927.485	-12.636.567	-12.752.700
Differenza	217.728	255.385	216.729
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.135	-4.108	-5.091
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	216.593	251.277	211.638
Imposte	- 144.118	-92.551	-87.174
Risultato d'esercizio	72.475	158.726	124.464

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Progetto Ambiente S.p.A.	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	01626270597	Quota % di partecipazione	100
Anno costituzione della società/ente:	1993	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	E.38.11 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 517.000		
Compenso Amministratori	€ 31.051,00	N° Amministratori	1
Compenso Organo di Revisione	€ 8.320,00	N° Revisori	1
Costo del Personale	€ 5.248.662	N° medio Dipendenti:	154
Tipo di Controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	10.427	10.598.647	110.929	
2017	SI	63.055	11.331.048	25.061	
2018	SI	31.214	12.292.709	188.073	
2019	SI	72.475	13.119.031	33.959	
2020	SI	158.726	12.789.947	115.135	
2021	SI	124.464	12.946.311	24.666	

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	SI	Partecipata al 100% dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	SI	Art. 4, comma 3, dello Statuto della società
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021?		Non ricorre la fattispecie
NOTE		

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione.**

2.2.2 – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi (in liquidazione)

La ASAM è una Azienda Speciale (ex Art. 114 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL) interamente di proprietà del comune.

L'Azienda Speciale è stata costituita, in ottemperanza del Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/11/2002, con atto unilaterale rogato dall'allora segretario comunale (rep. N. 2721) in data 29/05/2003. Dopo varie rimodulazioni intervenute nel corso del tempo, con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 22/12/2016, è stato approvato il nuovo Statuto della Società. Inoltre con Deliberazione di Consiglio n. 47 del 22/12/2016 è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio.

Si precisa che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 10.02.2017 è stata deliberata l'apertura della fase di liquidazione volontaria dell'azienda speciale, ai sensi dell'Art. 2272 e ss. del Codice Civile e dell'Art. 85 del DPR n.902/1986, che potrà consentire soluzioni più efficaci in ordine ai problemi debitori e di gestione del personale.

Attualmente ASAM svolge attività di servizi sociali alla persona e servizi tecnologici:

- Servizi Sociali alla Persona: servizio assistenza disabili, servizi di aiuto alla persona per l'integrazione scolastica, laboratorio degli apprendimenti, servizio di assistenza trasporto disabili, assistenza scuolabus, servizio di assistenza domiciliare, soggiorni climatici estivi per minori, centro Alzheimer.
- Servizi Tecnologici: manutenzioni ordinarie edifici pubblici e scuole, manutenzione strade urbane e extraurbane, manutenzione parchi e giardini, manutenzione pubblica illuminazione e impianti semaforici, custodia e pulizia edifici pubblici, servizi cimiteriali, guardiania e ufficio informazioni sedi comunali.
- Inoltre, si occupa del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento come da Delibera n. 30 del 29.07.2003

Tali funzioni vengono rese in ottemperanza alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. "controllo analogo", come da indicazioni impartite con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

ANALISI BILANCI triennio 2019-2021

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	7.261.022	6.054.088	4.681.235
B) Immobilizzazioni	100.706	117.896	107.077
C) Attivo circolante	8.408.292	4.022.061	3.506.219
D) Ratei e risconti	210.486	160.350	114.175,76
Totale Attivo	15.980.506	10.354.395	8.409.704

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	4.264.749	616.384	456.217
B) Fondi per rischi ed oneri	381.653	1.597	1.479
C) Trattamento di fine rapporto	3.658.119	3.793.037	3.806.819
D) Debiti	7.363.261	5.595.019	4.064.224
E) Ratei e Risconti	312.724	188.670	80.965
Totale Passivo	15.980.506	10.194.707	8.409.704

Conto Economico			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	10.015.429	5.946.271	6.018.143
B) Costi di produzione	-5.543.639	-9.385.965	-5.330.475
Differenza	4.471.790	-3.439.694	687.668
C) Proventi e oneri finanziari	-22.904	-54.382	-53.401
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	
Risultato prima della imposte	4.448.886	-3.494.076	634.264
Imposte	-184.136	-154.290	-178.050
Risultato d'esercizio	4.264.750	-3.648.366	456.217

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Azienda Speciale Aprilia Multiservizi	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	02127360598	Quota % di partecipazione	100
Anno costituzione della società/ente:	2003	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	Q.88.10 Q.88.99 N.81.30	Stato della società/ente	IN LIQUIDAZIONE
Capitale Sociale	€ 0		
Compenso Liquidatori	€ 105.251 oltre IVA	N° Componenti Collegio Liquidatori	3
Compenso Organo di Revisione	€ 20.000 oltre IVA	N° Revisori	2
Costo del Personale	€ 4.308.858	N° medio Dipendenti:	166
Tipo di Controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	2.719	347.842	6.775.404	6.610.000
2017	SI	- 4.852.770	317.647	6.355.924	6.300.000
2018	SI	21.034	338.721	6.042.121	5.900.000
2019	SI	4.264.750	341.536	9.673.893	5.700.004
2020	SI	-3.488.679	186.019	5.760.252	5.600.004
2021	SI	456.217	269.949	5.748.194	5.700.004

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie

Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione dei servizi socio-assistenziali e gestione manutenzioni e tecnologico
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	SI	Azione da intraprendere nell'ambito della messa volontaria in liquidazione
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	SI	Partecipata al 100% dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	SI	Art. 1 dello Statuto della Azienda Speciale ex Art. 114 TUEL
Esito della Ricognizione:	Razionalizzazione	
Modalità (razionalizzazione):	Messa in liquidazione della società	Disposizione già adottata con DCC n. 6 del 10.02.2017
Termine previsto per la razionalizzazione:	31/12/2021	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2020 ?	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
NOTE		

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **necessita dell'attivazione di un processo di razionalizzazione** già pienamente operativo con l'approvazione della DCC n. 2 del 10.02.2017.

In merito si osserva quanto segue:

- il Consuntivo 2017 rappresenta il primo bilancio chiuso nell'ambito della **procedura di liquidazione** attivata con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 10.02.2017, con la quale l'Azienda Speciale continua con garantire i servizi minimi essenziali a favore dell'Ente (principalmente dedicati ai servizi socio-assistenziali), unitamente al programma di razionalizzazione dei servizi stessi con contestuale riduzione del contratto di servizio come argomentato in precedenza;
- la Perdita di Esercizio registrata al 31.12.2017 deriva esclusivamente dalla piena contabilizzazione (ai sensi della normativa civilistica in materia di aziende in liquidazione) dell'importo dell'Avviso di intimazione Prot. 2018/609 del 11.04.2018 emesso da parte di Ag. Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per la posizione debitoria INPS (ex INPDAP) relativa agli anni 2003-2010; a tal riguardo, si specifica che per questo importo pende giudizio avanti il giudice ordinario e che per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Integrativa del Consuntivo di ASAM;

- in merito all'indebitamento complessivo, si specifica che, al netto del credito vantato dall'INPS, **non sussistono altri debiti rilevanti con soggetti terzi**, e pertanto non sussistono particolari pendenze che possano richiedere esborsi di liquidità;
- infine si segnala, che con Nota Prot. n. 905 del 26.06.2019 è stata notificata all'ASAM l'accettazione da parte dell'AdER della richiesta "rottamazione-ter" in ordine alla posizione di debito INPS, con importo definito in € 7.826.974,35 (a fronte del dovuto di € 11.848.431,40) con pagamento dilazionato fino al 30.11.2023, la cui liquidità sarà garantita anche con il concorso dell'Ente Comunale nell'ambito del Ripianamento perdite già approvato con le DCC n.29/2011 e DCC n.63/2015.
- a conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia nel 2020 un Risultato di esercizio negativo, tale perdita, sostanzialmente connessa alla gestione straordinaria, è riferibile alle perdite su crediti di complessivi € 3.910.321 derivanti dalle risultanze dell'arbitrato intervenute nell'anno 2020. La rilevata perdita di esercizio non desta preoccupazione in quanto essa potrà essere agevolmente ripianata dall'utile di esercizio conseguito nel 2019 per complessivi 4.264.750,00: quanto ad euro 3.929.231,51 relativi alla sopravvenienza attiva connessa alla definizione agevolata della cartella di pagamento n. 35720150000015766000 e, quanto ad euro 335.518,49 relativi alle risultanze della gestione caratteristica aziendale 2019.
- Nel 2021 l'Azienda mostra segnali positivi di ripresa facendo risultare un utile pari ad € 456.217,00, determinato in particolare da una leggera contrazione dei costi della produzione.

2.2.3 – Farma Aprilia s.r.l.

La società Farma Aprilia Srl è di proprietà del Comune di Aprilia al 60%; la restante quota del 40% è in capo al socio privato.

La Società, costituita il 02/08/1999, ha per oggetto la “*gestione della farmacia della quale è titolare il Comune in qualità di socio di maggioranza e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione*”.

Costituita la Società questa ha svolto la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto al Comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è **certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica** (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

Tale interpretazione permette di **riconduurre il “servizio pubblico di farmacia” nell'ambito dei “servizi pubblici essenziali”**, anche attraverso una lettura comparata dell'Art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), che definisce la “tutela della salute” quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni, infatti, la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il “servizio pubblico di farmacia”, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, può intendersi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei Comuni che lo svolgono, giacché all'interno del quadro normativo specificato dall'Art. 13 del TUEL, il quale attribuisce ai comuni tutte “le funzioni amministrative” che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, **è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella società Farma Aprilia Srl.**

La società, essendo controllata al 60% dall'Ente, è soggetta alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. “controllo analogo”, come disposto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

ANALISI BILANCI triennio 2019-2021

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	21.994	10.243	12.413
C) Attivo circolante	406.217	394.368	511.130
D) Ratei e risconti	70.717	76.176	52.183
Totale Attivo	498.928	480.787	575.726

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	176.588	163.567	191.495
B) Fondi per rischi ed oneri	24.000	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	61.122	68.679	75.169
D) Debiti	237.218	248.541	309.062
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale Passivo	498.928	480.787	575.726

Conto Economico			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	1.489.792	1.461.228	1.480.803
B) Costi di produzione	-1.285.612	-1.266.342	-1.250.407
Differenza	204.180	194.886	230.396
C) Proventi e oneri finanziari	-42	-91	-1.867
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	
Risultato prima della imposte	204.138	194.795	228.529
Imposte	-59.854	-63.531	-69.338
Risultato d'esercizio	144.284	131.264	159.191

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Farma Aprilia s.r.l.	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	01920240593	Quota % di partecipazione	60
Anno costituzione della società/ente:	1999	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 10.200		
Compenso Amministratori	€ 72.000 (lordo onnicomprensivo)	N° Amministratori	1
Compenso Organo di Revisione	€ 0	N° Revisori	0
Costo del Personale	€ 248.668	N° medio Dipendenti:	4
Tipo di Controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	127.709	1.629.402	0	0
2017	SI	148.390	1.554.570	0	0
2018	SI	91.887	1.348.870	2.010	0
2019	SI	144.284	1.480.272	645	0
2020	SI	131.264	1.448.902	8.157	0
2021	SI	159.191	1.459.272	19.149	0

EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione della Farmacia Comunale in argomento
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 60% dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione in quanto:

- svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di gestione della farmacia comunale in argomento, la cui titolarità è in capo al Comune di Aprilia.

2.2.4 – Agroverde Farma s.r.l.

La società Agroverde Farma Srl è di proprietà del Comune di Aprilia al 60%; la restante quota del 40% è in capo al socio privato.

La Società, costituita il 05/10/2000, ha per oggetto la “*gestione della farmacia della quale è titolare il Comune in qualità di socio di maggioranza e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione*” (Art. 3 dell’atto costitutivo).

Costituita la Società questa ha svolto la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo. La gestione è stata affidata per fino al 31/12/2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto al Comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è **certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica** (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

Tale interpretazione permette di **riconduurre il “servizio pubblico di farmacia” nell’ambito dei “servizi pubblici essenziali”**, anche attraverso una lettura comparata dell’Art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), che definisce la “tutela della salute” quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni, infatti, la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il “*servizio pubblico di farmacia*”, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, può intendersi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono, giacché all’interno del quadro normativo specificato dall’Art. 13 del TUEL, il quale attribuisce ai comuni tutte “le funzioni amministrative” che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è **intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella società Agroverde Farma Srl.**

La società, essendo controllata al 60% dall’Ente, è soggetta alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. “controllo analogo”, come disposto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

ANALISI BILANCI triennio 2019-2021

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	48.071	39.220	39.450
C) Attivo circolante	918.430	838.240	871.008
D) Ratei e risconti	2.733	1.913	987
Totale Attivo	969.234	879.373	911.445

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	265.369	256.218	254.832
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	221.698	226.113	245.235
D) Debiti	431.445	359.650	409.950
E) Ratei e Risconti	50.722	37.392	1.428
Totale Passivo	969.234	879.373	911.445

Conto Economico			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	2.669.755	2.491.304	2.334.960
B) Costi di produzione	-2.457.410	-2.308.462	-2.137.024
Differenza	212.345	182.842	197.936
C) Proventi e oneri finanziari	-6.837	-4.133	-9.555
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	205.508	178.709	188.381
Imposte	-65.376	-47.730	-58.790
Risultato d'esercizio	140.132	130.979	129.591

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Agroverde Farma s.r.l.	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	02007020593	Quota % di partecipazione	60
Anno costituzione della società/ente:	2000	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 10.200		
Compenso Amministratori	€ 79.756 (a lordo oneri dovuti)	N° Amministratori	1
Compenso Organo di Revisione	€ 0	N° Revisori	0
Costo del Personale	€ 415.670	N° medio Dipendenti:	10
Tipo di Controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	144.517	2.898.682	0	0
2017	SI	117.558	2.763.832	0	0
2018	SI	104.590	2.602.105	6.432	0
2019	SI	140.132	2.665.743	4.012	0
2020	SI	130.979	2.479.660	11.644	0
2021	SI	129.591	2.326.584	8.376	0

EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

E' stata manifestata con nota prot.49037 del 18.05.2022, da parte del socio privato gestore, per raggiunti limiti di età, la volontà di procedere alla cessione della propria quota di partecipazione alla società.

Pertanto, il Comune procederà, con procedura ad evidenza pubblica, all'individuazione del nuovo socio gestore del servizio.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione della Farmacia Comunale in argomento
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 60% dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione** in quanto:

- svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di gestione della farmacia comunale in argomento, la cui titolarità è in capo al Comune di Aprilia.

2.2.5 – Farmacia ApriliaNord s.r.l.

La società Farmacia ApriliaNord Srl è di proprietà del Comune di Aprilia al 60%; la restante quota del 40% è in capo al socio privato.

La Società, costituita il 19/10/2016, ha per oggetto la “*gestione della farmacia comunale XVII sede farmaceutica quale è e resterà titolare il Comune (...)*” (Art. 4 dell’atto costitutivo).

Costituita la Società questa ha svolto la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo. La gestione è stata affidata per fino al 31/12/2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto al Comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è **certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica** (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

Tale interpretazione permette di **ricondere il “servizio pubblico di farmacia” nell’ambito dei “servizi pubblici essenziali”**, anche attraverso una lettura comparata dell’Art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), che definisce la “tutela della salute” quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni, infatti, la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il “*servizio pubblico di farmacia*”, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, può intendersi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono, giacché all’interno del quadro normativo specificato dall’Art. 13 del TUEL, il quale attribuisce ai comuni tutte “*le funzioni amministrative*” che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

L’Ente attualmente sta valutando l’opportunità di procedere alla cessione delle quote di maggioranza della Farmacia Aprilia Nord Srl in seguito alla manifestazione d’interesse proposta dal socio di minoranza

La società, essendo controllata al 60% dall’Ente, è soggetta alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. “controllo analogo”, come disposto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

ANALISI BILANCI triennio 2019-2021

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	144.561	283.801	247.138
C) Attivo circolante	466.999	562.156	354.611
D) Ratei e risconti	1.574	0	0
Totale Attivo	613.134	845.957	601.749

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	91.090	282.977	147.433
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	21.851	27.647	44.456
D) Debiti	500.193	535.334	409.860
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale Passivo	613.134	845.957	601.749

Conto Economico			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	2.360.033	2.485.702	2.660.465
B) Costi di produzione	-2.256.188	-2.210.377	-2.575.623
Differenza	103.845	275.325	84.842
C) Proventi e oneri finanziari	-6.455	-8.518	-8.495
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	97.393	266.808	76.347
Imposte	-26.184	-61.322	-37.469
Risultato d'esercizio	69.102	205.201	38.878

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Farmacia ApriliaNord s.r.l.	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	02903120596	Quota % di partecipazione	60
Anno costituzione della società/ente:	2016	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 20.000		
Compenso Amministratori	€ 70.000 (lordo onnicomprensivo)	N° Amministratori	1
Compenso Organo di Revisione	€ 0	N° Revisori	0
Costo del Personale	€ 310.300	N° medio Dipendenti:	9
Tipo di Controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	- 9.994	72.790	0	0
2017	SI	49.755	1.205.830	0	0
2018	SI	94.305	1.855.531	7.645	0
2019	SI	69.102	2.125.334	61.701	0
2020	SI	205.201	2.405.250	98.218	28.213
2021	SI	38.878	2.631.842	59.635	0

EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione della Farmacia Comunale in argomento
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 60% dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione** in quanto:

- svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di gestione della farmacia comunale in argomento, la cui titolarità è in capo al Comune di Aprilia.

2.2.6 – Consorzio Industriale del Lazio

Il Consorzio ASI è partecipato dal Comune di APRILIA per il 6,35%.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma & Latina), costituito con D.P.R. n. 562/1966, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge n. 634/1957 e ss.mm.ii., per effetto dell'adeguamento alle norme della Legge Regionale n. 13/1997 (combinato disposto art. 1, comma 2° ed art. 12, 3° comma), assume la denominazione di "Consorzio per lo sviluppo industriale Roma & Latina".

A norma dell'art. 36 della Legge n. 317/1991, il Consorzio è Ente Pubblico Economico e rappresenta lo strumento organizzatorio dei Soggetti costituenti ed è dotato di autonomia imprenditoriale.

Lo Statuto consortile attualmente in vigore, approvato dall'Assemblea Generale del Consorzio nella seduta del 13 ottobre 2000, ribadisce i principi generali contenuti nell' art. 36 della Legge n. 317/1991 e nella Legge Regionale n. 13/1997, affermando che "il Consorzio è Ente Pubblico Economico e rappresenta lo strumento organizzatorio dei Soggetti costituenti ed è dotato di autonomia imprenditoriale".

Al fine di favorire l'insediamento di nuove industrie, il Consorzio ha un suo Piano Regolatore Territoriale attraverso il quale individua quali sono le zone più idonee ad accogliere gli insediamenti produttivi e provvede poi ad attrezzarli mediante la realizzazione di opere infrastrutturali (rete stradale, idrica, fognante, ecc).

Dopo aver opportunamente equipaggiato le aree, il Consorzio provvede ad assegnarle a coloro che siano interessati alla creazione di nuove iniziative industriali, che possono acquisirle direttamente o attraverso una procedura espropriativa.

Contemporaneamente, il Consorzio fornisce la propria assistenza agli operatori al fine di creare i presupposti necessari per lo sviluppo economico dell'area.

Il primo Piano Regolatore Territoriale dell'area è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 129 dell'11/07/1972. Attualmente è in vigore la Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento del Piano stesso, con le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 29/02/2000 con deliberazioni n. 658 e n. 659, pubblicate sul S.O. n. 4 al B.U.R.L. n. 17 del 20/06/2000.

In data 1° dicembre 2021 si è perfezionato l'atto di fusione tra: il Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone; il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma - Latina; il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino; il Consorzio per lo sviluppo industriale di Rieti; il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale.

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Consorzio Industriale del Lazio	Società/ente controllato:	NO
Codice Fiscale:	00242200590	Quota % di partecipazione	1,17
Anno costituzione della società/ente:	2021	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	841390	Stato della società/ente	ATTIVA

Capitale Sociale	€ 3.507.125		
Compenso Amministratori	n.d	N° Amministratori	5
Compenso Collegio Sindacale	n.d	N° Collegio Sindacale	3
Costo del Personale	€ 4.532.621	N° medio Dipendenti:	59
Tipo di Controllo	nessuno		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	3.266	2.300.822	490.020	19.353
2017	SI	6.030	2.717.643	173.694	19.353
2018	SI	- 13.497	2.153.376	459.569	19.353
2019	SI	-123.592	2.076.245	427.148	19.353
2020	SI	78.379	1.594.209	954.748	19.353
2021	SI	-1.349.716	10.487.249	9.346.358	0

EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Non sussistono rapporti finanziari con il Consorzio ASI, al netto del fondo annuale di dotazione pari a € 19.353. Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Attività consortile per fini istituzionali
Svolgimento di attività analoghea quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie

Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 6,35%
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione** in quanto:

- svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di favorire l'insediamento di nuove imprese nell'area di competenza della Provincia di Latina, estendendosi dall'agglomerato di Castel Romano nel comune di Roma, fino al distretto di Mazzocchio nel comune di Pontinia.

2.2.7 – Ente d’Ambito Territoriale ATO4 - Acqualatina S.p.A.

L'Ente dell'A.T.O. n. 4 "Lazio Meridionale Latina" nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) - 1° comma della L.R. 22/01/1996, n. 6 e con essa la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

Il Comune di APRILIA partecipa all’ATO n. 4 per una quota pari al 10,51%.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degli enti locali in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

In particolare tale organizzazione deve garantire:

- gestione unitaria all'interno dell'Ato del S.I.I. sulla base del criterio di efficienza ed economicità e con il vincolo di reciproco impegno;
- livelli e standards di qualità di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico;
- la protezione nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche ad uso idropotabile;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi della programmazione regionale e di bacino;
- l'unitarietà del regime tariffario nell'Ato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- la definizione e l'attuazione del programma degli investimenti per l'estensione, la razionalizzazione, e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

L’Ambito Territoriale Ottimale n°4 del Lazio comprende quasi tutti i comuni della Provincia di Latina, ad eccezione di Campo di mele, 2 Comuni della provincia di Roma, Anzio e Nettuno, e 4 della provincia di Frosinone (Vallecorsa, Amaseno, Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano), per una popolazione complessiva di 610.000 abitanti soggetta a un notevole incremento nel periodo estivo (fatta eccezione per le "gestioni esistenti" all'art. 10 della legge 05/01/1994, n. 36 dei comuni di Sezze e Sabaudia).

La Segreteria Tecnico Operativa ha funzione di svolgere funzione informativa e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio idrico.

Il Gestore del S.I.I., per trent'anni a far data dal 2 agosto 2002, è (www.acqualatina.it) a prevalente capitale pubblico (51% detenuto dai comuni dell'ATO) con un socio privato di minoranza (49%) selezionato con gara europea.

Da qui ne deriva che **il Comune di APRILIA detiene una quota del Capitale Sociale di Acqualatina Spa pari al 5,5124%**, per un controvalore nominale delle n. 1.304.319 azioni possedute (€ 1,00 per ogni azione) pari a € 1.304.319,00.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella ATO n.4 - Acqualatina S.p.A..

DATI REVISIONE ORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2021**. In questo caso, essendo Acqualatina S.p.A. il gestore del Servizio Idrico Integrato, è quest'ultima ad essere oggetto della revisione.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	Acqualatina S.p.A.	Società/ente controllato:	NO
Codice Fiscale:	02111020596	Quota % di partecipazione	5,51
Anno costituzione della società/ente:	2002	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	E.36 - Raccolta , trattamento e fornitura di acqua E.37 - Gestione delle reti fognarie	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 23.661.533		
Compenso Amministratori	n.d	N° Amministratori	5
Compenso Organo di Revisione	n.d	N° Sindaci	3
Costo del Personale	€ 17.474.644	N° medio Dipendenti:	349
Tipo di Controllo	nessuno		

DATI DI BILANCIO					
ANNO	BILANCIO APPROVATO	RISULTATO DI ESERCIZIO in €	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri Ricavi e Proventi	di cui Contributi in conto esercizio
2016	SI	17.829.880	110.955.803	921.561	<i>n.d.</i>
2017	SI	11.671.249	103.583.599	1.826.892	<i>n.d.</i>
2018	SI	8.812.078	96.773.372	3.086.764	<i>n.d.</i>
2019	SI	9.199.010	108.365.455	3.786.836	<i>n.d.</i>
2020	SI	7.715.886	102.933.115	5.131.449	<i>n.d.</i>
2021	SI	9.320.212	128.354.931	8.649.254	<i>n.d.</i>

EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 5,51% per mezzo della partecipazione detenuta nell'ATO n.4 dal Comune di Aprilia
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
Esito della Ricognizione:	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione** in quanto:

- svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e di gestione delle reti fognarie.

2.3 – Riepilogo delle azioni da intraprendere

A seguire si rappresenta un quadro sintetico delle azioni da intraprendere per ciascuna delle Partecipate analizzate:

Denominazione	Tipologia	Partecipazione del Comune di Aprilia	AZIONE DA INTRAPRENDERE
A.S. Aprilia Multiservizi (in liquidazione)	Azienda Speciale ex Art. 114 TUEL	100,00%	Messa in liquidazione della partecipata; disposizione già adottata con DCC n.6 del 10.02.2017
Progetto Ambiente S.p.A.	Società partecipata	100,00%	MANTENERE
Agroverde Farma s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Farma Aprilia s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Farmacia ApriliaNord s.r.l.	Società partecipata	60,00%	MANTENERE
Consorzio Industriale del Lazio	Ente Pubblico partecipato	1,17%	MANTENERE
Acqualatina S.p.A. - per mezzo di partecipazione al 10,51% nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4	Società partecipata	5,51%	MANTENERE

A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO